



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del **30/12/2024**

Deliberazione n° **67**

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025**

L'Anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** e seguenti nella Sala del Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti spediti in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta ordinaria di 1a convocazione.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Fabrizio Nucci	Presidente	Presente
Laura Di Banella	Vice Presidente	Presente
Claudio Bardelli	Consigliere	Presente
Mattia Mangone	Vicesindaco	Presente
Enrica Ercoli	Consigliere	Presente
Roberto Orlando	Consigliere	Presente
Alessandra Sampieri	Consigliere	Assente Giustificato
Marcello Pastorelli	Consigliere	Presente
Alessandro Fagnani	Consigliere	Presente
Daniele Parri	Consigliere	Presente
Manola Biagi	Consigliere	Presente
Nicola Emser	Consigliere	Presente
Carlo D'Abrosca	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI: **12** – ASSENTI: **1**

Presiede il DOTT. Nucci Fabrizio nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario DOTT. Frallicciardi Luigi che cura la redazione del presente verbale.

Prima verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il suddetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 12 del regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da

anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote dell'imposta esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO CHE:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno d'imposta 2025**".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

TENUTO CONTO che in merito all'invio della presente delibera e alla sua pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale occorre, dall'anno di imposta 2022, seguire le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.7.2021, la cui decorrenza è stata specificata con Risoluzione del MEF n. 7/DF del 21.9.2021;

PRESO ATTO che la legge di bilancio per l'anno 2020 sopra richiamata – legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 751 – ha previsto, a fini della nuova IMU, che *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”*;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

ESAMINATO il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

RITENUTO al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel *“prospetto delle aliquote”*, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del *“Portale del federalismo fiscale”*, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del *“prospetto delle aliquote”*, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del *“Portale del federalismo fiscale”*;

VISTA ed integralmente **RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 28.12.2023 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni di imposta IMU per l'anno 2024;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria - nuova IMU, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2020, come modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25.05.2022;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 1 commi da 748 a 755 della Legge n. 160/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che si allegano;

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 67/2024

VISTO il parere favorevole dell'Organi di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett.b) del D.Lgs.267/2000;

VISTO l'esito della votazione: voti favorevoli n. 12, astenuti n. =, contrari n. =, resi nei modi di legge

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025, così come riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
- **di dare atto che** il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
- **di provvedere** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- **di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. =, contrari n. =, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
Frallicciardi Luigi

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online per 15 giorni consecutivi (art.32, comma1, della legge18 giugno 2009, n.69).

L'incaricato della pubblicazione

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.